



Comune di Riccione

Settore Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - SUE - SUAP

Demanio - Ambiente - Rigenerazione Urbana

Servizio Attività Economiche

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCIER**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

Art. 01 Oggetto del Regolamento _____	pag. 3
Art. 02 Definizioni _____	pag. 3
Art. 03 Attività esistenti, norma transitoria _____	pag. 5
Art. 04 Apertura nuovo esercizio, subingresso, trasferimento di sede, modifiche dei locali esistenti _____	pag. 5
Art. 05 Irricevibilità della SCIA _____	pag. 6
Art. 06 Sospensione dell'attività _____	pag. 6
Art. 07 Decadenza e cessazione dell'attività _____	pag. 6
Art. 08 Subingresso per atto tra vivi con e senza modifiche strutturali _____	pag. 7
Art. 09 Subingresso mortis causa _____	pag. 7
Art. 10 Luoghi di svolgimento delle attività _____	pag. 7
Art. 11 Requisiti edilizi e igienico-sanitari _____	pag. 8
Art. 12 Criteri igienico sanitari per la conduzione dell'attività _____	pag. 10
Art. 13 Forme di svolgimento delle attività e Responsabile Tecnico _____	pag. 11
Art. 14 Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di acconciatore _____	pag. 12
Art. 15 Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di estetista _____	pag. 12
Art. 16 Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di tatuatore e piercier _____	pag. 13
Art. 17 Titolarità della Abilitazione professionale _____	pag. 13
Art. 18 Orari e tariffe _____	pag. 13
Art. 19 Sanzioni _____	pag. 13
Art. 20 Norme transitorie e finali e entrata in vigore _____	pag. 14
Art. 21 Allegati tecnici _____	pag. 14

Allegati:

Allegato n. 1 *Deliberazione di Giunta Regionale n. 465/2007, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercier".*

Allegato n. 2 *Scheda tecnica riepilogativa dei requisiti strutturali redatta sulla base della normativa vigente in materia .*

Allegato n. 3 *Check list per vigilanza / controllo Estetisti Acconciatori Tatuatori e Piercier - Regione Emilia Romagna , Direzione Generale - Cura della Persona Salute e Welfare.*

Allegato n. 4 *Nota con prescrizioni tecniche del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica*

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale di Riccione, i procedimenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle attività di acconciatore/acconciatrice (termine comprensivo delle vecchie accezioni di "parrucchiere/a" e "barbiere/a") ed estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, definite dalla normativa vigente richiamata all'art. 2.

2. Il presente Regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuatore e piercier.

3. Le norme contenute nel presente Regolamento danno attuazione alle disposizioni normative statali e regionali che disciplinano lo svolgimento delle suddette attività, le relative linee guida e regolamenti CE e UE nel tempo vigenti richiamate nel successivo art. 2. Le modifiche/integrazioni delle stesse si intenderanno automaticamente recepite nel presente Regolamento e si aggiungeranno alle norme in esso contenute ovvero prevarranno, qualora con esse contrastanti.

Art. 2 Definizioni

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono così definite:

a) L' **attività di acconciatore**, come definita dall'art. 2 della Legge n. 174/2005, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Comprende inoltre lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico (limitatamente alla limatura e laccatura delle unghie) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e con l'utilizzo di adeguata dotazione strumentale.

Fatta salva la clausola di cui al precedente art. 1 comma 3, la materia è attualmente disciplinata da:

- Legge n.174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore;
- D.L: n.7/2007 convertito con modificazioni dalla L. n.40/2007 – Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

b) L' **attività di estetista**, così come definita dall'art.1 della Legge n. 1/1990 e dalla L. R. n. 32/1992, comprende le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, eseguiti sulla superficie del corpo, allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in buone condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti.

Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato n. 1 alla L. n. 1/1990 e di cui al D.M. n. 206/2015 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento Comunitario n. 1223/2009.

Fatta salva la clausola di cui al precedente art. 1 comma 3, la materia è attualmente disciplinata da:

- L. n.443/1985 Legge quadro per l'artigianato e s.m.i.;
- L. n.1/1990 Disciplina per l'attività di estetica;
- L.R. n.32/1992 Norme di attuazione della L.n.1/199 per l'attività di estetista;
- Delibera Giunta Regione E.R. n. 1089 del 28.7.2015 "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista ai sensi della L. n.1/1990 e sss.mm.i.

b.1) Rientrano nell'attività di estetista:

- il "massaggio estetico" inerente al miglioramento e/o mantenimento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- l'esecuzione del "disegno epidermico o trucco semipermanente", compreso il microblading, consistente in trattamenti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico. L'operatore che

esegue il trucco semipermanente utilizza il dermografo per micropigmentazione a condizione che abbia ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente. E' comunque necessario che la formazione sia certificata conformemente alle indicazioni normative;

- i centri di abbronzatura o solarium o, comunque, i trattamenti con utilizzo di lampade abbronzanti UV-A;
- la gestione e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato n. 1 alla legge n. 1/1990 e nel D.M. n. 206/2015, ovunque collocati;
- l'attività di onicotecnica, consistente nella ricostruzione di unghie attraverso la preparazione e modellatura di una resina o prodotto simile / gel, nell'applicazione del prodotto finito sulle unghie, nella eventuale rimodellatura e decorazione, nonché l'applicazione di unghie artificiali;
- i trattamenti di laminazione e/o allungamento ciglia.

b.2) Non rientrano nell'attività di estetista:

- le attività e i trattamenti con finalità di carattere terapeutico propri delle professioni medico / sanitarie svolte solo da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l'attività di massaggiatore sportivo, esercitabile solo da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 così come successivamente m.i.;
- l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L. R. n. 11/2005;
- le attività di grotte di sale e fish therapy;
- la messa a disposizione di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche idromassaggio e servizi similari se inseriti, quali attività complementari, in palestre, strutture sportive e attività ricettive. Dette attività devono comunque essere svolte nel rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali;
- le discipline bionaturali;

c). **L'attività di tatuatore** consiste nella tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione intradermica di pigmenti mediante l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte e finalizzata a creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

L'attività professionale di tatuatore può essere svolta in forma di impresa individuale o in forma societaria (di persone o di capitali).

d). **L'attività di piercer** consiste nella perforazione di varie parti del corpo allo scopo di inserirvi anelli in metallo o altri oggetti ornamentali di diversa forma e fattura .

L'attività professionale di piercer può essere svolta in forma di impresa individuale o in forma societaria (di persone o di capitali).

Fatta salva la clausola di cui al precedente art. 1 comma 3, l'attività di tatuatore e piercier è attualmente disciplinata da:

- Nota Ministero della Sanità 20 febbraio 1998 - Linea guida per l'esecuzione di procedure di tatuatore e piercier in condizioni di sicurezza;
- Circolare Ministero della Sanità 16 luglio 1998 n. 2.8/633 "Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuatore e piercier in condizioni di sicurezza";
- Delibera di Giunta regionale n.465/2007 "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercier".

d.1). A chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercier è fatto obbligo di fornire al cliente, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi abbia la responsabilità genitoriale sul minore o al tutore, tutte le informazioni utili in ordine alle modalità di esecuzione e ai rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

d.2). L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento se maggiorenne, ovvero da parte di chi abbia la responsabilità genitoriale sul minore o del tutore.

d.3). L'attività di tatuatore e piercier deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento e nella deliberazione di Giunta Regionale, allegato n. 1 al presente Regolamento.

d.4). Conformemente a quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 465 del 11.4.2007, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercier", la foratura del lobo dell'orecchio non rientra tra le attività esclusive dei tatuatori e piercier, potendo essere legittimamente effettuata anche da altri professionisti, quali: orefici, gioiellieri, estetisti, ecc., fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute del cliente.

2). Con i termini "attività di acconciatore **presso**", "attività di estetista **presso**", "attività di tatuatore o piercier **presso**" s'intendono le sopra descritte attività svolte all'interno di esercizi già autonomamente autorizzati per una differente attività tra quelle oggetto del presente Regolamento;
E' in ogni caso necessario che i locali rispettino le superfici minime previste per le distinte attività.

3) Con il termine "**affitto di poltrona o di cabina**" si intende il contratto con cui l'acconciatore, l'estetista o il tatuatore / piercier concede in uso una parte dei propri locali ovvero una o più postazioni ad altro soggetto **abilitato allo svolgimento della medesima attività**. A tal fine, ogni impresa deve sottoscrivere un contratto, redatto nella forma di scrittura privata o atto pubblico, registrato alla Agenzia delle Entrate, nel quale vengano definite le rispettive responsabilità sotto il profilo igienico sanitario, l'uso delle parti comuni dei locali ed eventualmente anche delle attrezzature.

Copia del contratto registrato deve essere allegata alla pratica telematica SCIA.

Dal punto di vista giuridico la forma contrattuale applicabile è la "gestione e godimento della cosa produttiva", prevista dall'art.1615 del Codice Civile; si tratta di un contratto di affitto tra il concedente titolare del salone e l'affittuario (imprenditore in possesso dell'abilitazione professionale) che prevede la cessione in uso di una postazione di lavoro già esistente, nel quale siano individuate, oltre alla postazione stessa concessa in uso, eventuali altre attrezzature e beni di consumo, dietro corrispettivo di un canone.

Non è consentito l'affitto di poltrona/cabina:

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;
- a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone per almeno 2 anni consecutivi negli ultimi 5 in qualità di dipendente (sono esclusi gli apprendisti);
- ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato;

Gli affitti di poltrona e/o di cabina, in ogni caso, non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione contrattuale in materia giuslavoristica, fiscale ed igienico-sanitaria.

Art. 3

Attività esistenti, norma transitoria

1. I titolari di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercier, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i cui locali non risultano conformi alla disciplina del Regolamento conservano diritto all'esercizio dell'attività nei medesimi locali sempreché gli stessi abbiano conforme destinazione d'uso e presentino i requisiti igienico-sanitari indispensabili all'esercizio dell'attività. Qualora, pur in presenza di conforme destinazione d'uso, il locale non presenti i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal presente Regolamento, l'attività può continuare sino al primo intervento edilizio (manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia) e, comunque, non oltre la data di cessazione dell'azienda in capo all'attuale titolare.

Art. 4

SCIA - Apertura nuovo esercizio, subingresso, trasferimento di sede, modifiche dei locali esistenti

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercier, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., presente sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it allegando la documentazione ivi richiesta.

2. Nella segnalazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve, fra l'altro, dichiarare:

- a) generalità, codice fiscale o Partita IVA;
- b) ubicazione del locale destinato all'attività;
- c) i dati anagrafici e l'accettazione del direttore tecnico, ove previsto;

- d) il possesso dei requisiti nel rispetto della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- e) il possesso dei requisiti professionali o formativi;
- f) il rispetto dei requisiti dei locali stabiliti dai rispettivi regolamenti in materia sanitaria ed in materia urbanistico edilizia;
- g) il possesso di valido certificato di agibilità edilizia o atto equipollente.

3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- a) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100) datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso, il layout dell'arredo e delle attrezzature, il rapporto aero-illuminante;
- b) relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio;
- c) copia del titolo di disponibilità dei locali (contratto di locazione, comodato, ecc.) o dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la proprietà degli stessi.

4. Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, ogni impresa deve inviare la SCIA di inizio attività con le modalità e i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Alla SCIA, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:

- a) una scrittura privata sottoscritta tra le parti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti, nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico- sanitario, relative all'uso delle parti comuni ed, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune;
- b) il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due o più attività, delle parti comuni e degli spazi di rispettiva pertinenza.

5. Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di presentazione della SCIA.

Art. 5 Irricevibilità della SCIA

1. La SCIA sarà ritenuta irricevibile qualora risulti priva degli elementi essenziali per l'avvio del procedimento, quali:

- la firma e/o i dati anagrafici identificativi del segnalante;
- l'individuazione dell'unità immobiliare in cui dovrà svolgersi l'attività;
- la mancata dichiarazione del possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali.

2. Nei casi di irricevibilità della SCIA, verrà data tempestiva comunicazione all'interessato.

Art. 6 Sospensione dell'attività

1. Il titolare o il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività se il periodo è superiore a trenta giorni consecutivi e sino a un massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Nel caso di subingresso l'esercizio dell'attività può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi, dalla data di acquisizione del titolo di subentro.

3. Il termine di cui ai precedenti commi 2 e 3 può essere prorogato in caso di motivata e comprovata necessità.

Art. 7 Decadenza e cessazione dell'attività

1. Il diritto ad esercitare l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercier a seguito della presentazione della S.C.I.A. decade nei seguenti casi:

- a) per decesso del titolare salvo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Regolamento;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroghe;
- c) quando il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della segnalazione di cui all'art 19 comma 2° della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;
- d) qualora il titolare e il direttore tecnico (se soggetto diverso dal titolare) non risultino più provvisti dei requisiti morali e soggettivi (abilitazione professionale) richiesti.

2. La chiusura di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuatore e piercier viene disposta nei seguenti casi:

- a) in caso di svolgimento dell'attività in assenza di titolo abilitativo;
- b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari su conforme proposta dei competenti organi di controllo salvo che il titolare non provveda al ripristino delle condizioni igienico sanitarie prescritte entro il termine assegnato;
- c) in caso di mancato rispetto del termine di conformazione dell'attività alla normativa vigente, fissato dal responsabile del procedimento amministrativo;
- d) in caso di mancata nomina e/o assenza sopravvenuta, anche temporanea, del responsabile tecnico.

Art. 8

Subingresso per atto tra vivi con e senza modifiche strutturali

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuatore e piercier per atto tra vivi, comporta il diritto alla prosecuzione dell'attività da parte del subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.

2. Il subentrante, già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al competente servizio apposita comunicazione di subingresso.

3. La comunicazione di subingresso deve essere corredata da:

- a) atto di cessione/affitto d'azienda o dichiarazione del notaio attestante l'avvenuta cessione o affitto;
- b) relazione descrittiva e pianta planimetrica con layout dei locali a firma di un tecnico abilitato, in scala 1:100 con calcolo analitico della superficie o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali non hanno subito variazioni edilizie o strutturali dalla data di rilascio del titolo precedente. Qualora le modifiche siano state apportate ai soli arredi dovrà essere allegata planimetria con il nuovo layout sottoscritta dal richiedente.

Art. 9

Subingresso mortis causa

1. Nel caso di decesso del titolare gli eredi, anche se non in possesso della prevista qualifica, che intendano continuare l'esercizio dell'attività, devono presentare la comunicazione di subentro entro i termini previsti dalla legge. In questi casi gli aventi diritto potranno esercitare l'impresa purché all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona nominata quale responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale prescritta.

2. In caso di decesso del titolare di impresa artigiana la Legge Quadro sull'Artigianato n. 443/85, al comma 4 dell'articolo 5, consente al coniuge, ai figli maggiorenni o minori emancipati che assumono l'esercizio dell'impresa di proseguire l'attività (in presenza dei presupposti di legge previsti per il relativo esercizio) mantenendo in tal caso l'iscrizione dell'impresa del defunto, per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 10

Luoghi di svolgimento delle attività

1. Le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere esercitate:

- a) in locali aperti al pubblico appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) o C3 (laboratori), da identificare esattamente nella SCIA per l'avvio, trasferimento, subingresso dell'attività. Sono inclusi in questa categoria, tra gli altri, anche i locali delle farmacie, palestre e profumerie.

- b) è consentito l'esercizio dell'attività di estetista conformemente alla delibera di G.R. n. 916 del 25.07.2007 nelle strutture ricettive alberghiere aventi i requisiti previsti dalla stessa. In caso di attività svolta per i soli alloggiati all'interno delle strutture ricettive, l'obbligo della presentazione della SCIA prevista dall'art. 4 del presente Regolamento deve intendersi assolto dalla presentazione della SCIA inerente l'esercizio dell'attività ricettiva, con l'indicazione della specifica tipologia inerente l'estetica.
- c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, nelle caserme, ovvero in altri luoghi in cui l'attività venga svolta sulla base di apposite convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione;
- d) in occasioni di eventi fieristici, regolati dalla L.R. Emilia Romagna n. 12/2000 e successive m.i. "Legge sull'ordinamento fieristico regionale" o altre manifestazioni temporanee a tema, fatto salvo il possesso della abilitazione/qualificazione all'esercizio dell'attività professionale;
- e) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali siano distinti e ben separati dai locali adibiti ad abitazione civile, abbiano accesso separato e siano in possesso della destinazione d'uso specifico ("e.9" artigianato di servizio alla persona, di cui all'art. 1.6.1 del vigente R.U.E.). I locali dovranno essere dotati inoltre di servizi igienici distinti nonché di tutti i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dal successivo art. 11 del presente Regolamento e dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività. Qualora l'attività si svolga presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via;
- f) presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico, oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di altri particolari eventi.

2. L'attività di acconciatore non può essere svolta esclusivamente presso la sede designata dal cliente, l'impresa necessita infatti di una propria sede fissa dove sia possibile verificare in loco i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, sia che si tratti di un locale aperto al pubblico che di un locale ubicato presso il proprio domicilio.

3. L'esercizio delle attività di acconciatura, di estetica, di tatuatore e piercier all'interno di circoli privati è consentito solo a favore degli associati.

4. E' fatto obbligo agli esercenti le suddette attività, che si svolgono presso il proprio domicilio o presso i circoli privati, consentire l'accesso alle autorità competenti per l'esecuzione dei controlli delle attività oggetto del presente Regolamento.

5. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte su area pubblica o di posteggio o in forma itinerante.

Art. 11 Requisiti edilizi e igienico-sanitari

1. I locali in cui si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico sanitari nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previsti dalle norme di legge nel tempo vigenti. Devono essere altresì conformi alle norme in materia di accessibilità delle persone diversamente abili anche laddove siano svolte in civili abitazioni.

2. Per **superficie minima** si intende quella destinata all'attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercier e non comprende i servizi igienici, i ripostigli e gli spogliatoi del personale, questi ultimi se dovuti.

3. Per le attività di cui al presente Regolamento debbono essere garantiti i seguenti requisiti strutturali specifici:

- a) i locali di lavorazioni devono avere una altezza utile netta interna non inferiore a ml. 2,70.
- b) nelle attività di estetica, tatuatori e piercier, i locali devono avere gli spazi minimi necessari per permettere la suddivisione tra lo spazio destinato all'attesa e lo spazio destinato allo svolgimento dell'attività;
- c) i locali aperti al pubblico devono avere un rapporto illuminante R.I. e di ventilazione R.A. non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Il rapporto areante potrà essere integrato, garantendo sempre un minimo di 1/16 aerazione naturale, con impianto di

condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona;

- d) i lavandini devono essere dotati di rubinetteria azionabile per mezzo di pedale o fotocellula (non manuale), ad acqua corrente, potabile, calda/fredda e provvisti di sistema di smaltimento delle acque reflue con regolare allaccio alla pubblica fognatura;
- e) pavimenti e rivestimenti:
 - tutte le pavimentazioni, comprese le rampe e scale, devono rispettare il D.M. 236/1989, ovvero deve avere caratteristiche antisdrucchiolo (coefficiente di attrito dinamico $\mu > 0,4$);
 - La pavimentazione deve essere costituita da materiale lavabile idoneo a garantire la facile pulizia e disinfezione;
 - Nei bagni, antibagni, depositi e nelle pareti in cui sono installati lavabi le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili, realizzate mediante la posa di piastrelle, od altro materiale con adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, fino ad un'altezza dal piano del pavimento di mt. 2;
 - con il termine "lavabili" si indicano le superfici che, qualora siano lavate con acqua e con idonei detergenti e/o disinfettanti, non subiscano alcuna alterazione.
- f) gli spazi destinati solamente alla sosta o alla permanenza del pubblico, possono essere tinteggiati con pittura non lavabile, a condizione che la stessa venga mantenuta ben pulita, ferma restando la facoltà del servizio dell'Azienda USL competente di richiedere, motivandone la ragione, requisiti diversi.
- g) a tutela dei lavoratori, ove si usino solventi volatili ed infiammabili il locale deve essere suscettibile di un rapido ricambio di aria, se necessario anche mediante sistemi di aerazione a ventilazione forzata.
- h) in caso di locali seminterrati o interrati devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- i) Per quanto non espressamente indicato si applicano le prescrizioni previste nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Con riferimento alle attività di seguito riportate vengono indicati i seguenti requisiti specifici:

- a) nei locali in cui viene esercitata l'**attività di acconciatore**, la superficie minima per la prima postazione non può essere inferiore a mq.15; ogni postazione di lavoro ulteriore rispetto alla prima deve avere superficie pari almeno a mq. 4 (per postazione si intende "poltrona attrezzata davanti allo specchio");
- b) nei locali in cui viene esercitata, in modo autonomo l'**attività di estetica**, la superficie minima deve essere di mq 20 e le cabine devono avere una superficie di mq. 6 se prevedono la presenza di un lettino e la compresenza di utente e operatore. In questi casi la cabina dovrà essere dotata di idoneo lavandino. Le altre cabine possono avere una superficie minima di mq. 4. Per l'effettuazione di massaggi imbrattanti (con uso di oli e/o fanghi) la cabina deve essere dotata di lavandino e la doccia deve essere raccordata alle cabine in cui si effettua il massaggio. Per i locali con superficie di lavorazione superiore a mq 60 l'attività deve essere dotata di un servizio igienico (anti + WC) per il pubblico in aggiunta a quello riservato al personale;
- c) nel caso in cui l'attività di estetica esercitata in forma autonoma sia limitata a prestazioni di manicure e/o pedicure e/o trattamenti onicotecnici la superficie minima richiesta è di mq. 9;
- d) per prestazioni semplici di manicure/pedicure estetici svolte presso l'esercizio di acconciatore è richiesto un settore attrezzato di mq 6 di superficie;
- e) per gli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista si rinvia alle schede tecnico - informative di cui alla legge n.1/1990 e successive mm.ii.;
- f) per le **attività di tatuatore e piercier** la superficie minima deve essere almeno di 9 mq. e, oltre a presentare i comuni requisiti di cui al comma 3, devono sussistere i requisiti espressamente

indicati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 465/2007, allegata al presente Regolamento. Si evidenzia in particolare che per questo tipo di attività è necessario che il locale sia dotato di ambienti separati destinati alla pulizia e sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature.

5. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle attività esercitate **presso il domicilio dell'esercente**, in questo caso i locali devono inoltre:

- a) essere destinati allo svolgimento dell'attività stessa;
- b) non essere comunicanti con quelli adibiti ad abitazione;
- c) essere dotati di un accesso dall'esterno indipendente da quello dell'abitazione;
- d) essere dotati di impianti conformi alle normative di settore;
- e) essere dotati di servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività.

6. per quanto qui non disciplinato si rinvia alle Linee Guida – requisiti igienico sanitari e di sicurezza per attività di acconciatore ed estetista del Servizi Sanitario Regionale Emilia Romagna.

Art. 12

Criteri igienico-sanitari per la conduzione dell'attività

1.I criteri igienico-sanitari per la conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento da rispettare sono i seguenti:

- a) Il mobilio e l'arredamento in genere dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio;
- b) Le sedute (poltrone, sedili,...) ed i lettini devono essere rivestiti in materiale lavabile;
- c) Asciugamani e biancheria in quantità sufficiente, preferibilmente monouso, devono essere cambiati ad ogni servizio/cliente e conservati in apposito mobilio, deve essere presente almeno un contenitore per la biancheria sporca.
- d) La strumentazione (ad es.: rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, ecc.), ove possibile monouso, in quantità sufficiente all'esigente dell'esercizio, dopo l'uso su ogni singolo cliente, devono essere sterilizzati mediante autoclave.
- e) Deve essere presente cassetta di pronto soccorso, conforme alle indicazioni riportate nel DM 388/2003.

2.La sterilizzazione degli strumenti taglienti con autoclave preferibilmente di tipo B, deve rispettare le seguenti fasi in sequenza:

- f) decontaminazione: subito dopo l'utilizzo, lo strumento deve essere immerso in soluzione disinfettante (es.cloroderivati) per il tempo indicato nella scheda tecnica o di sicurezza del prodotto;
- g) lavaggio: lo strumento deve quindi essere pulito accuratamente, al fine di rimuovere eventuali detriti organici, utilizzando o idoneo detergente o adeguati apparecchi meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni);
- h) asciugatura;
- i) sterilizzazione preceduta da imbustamento.
- j) terminato il trattamento, lo strumento deve essere riposto in idonei contenitori, al fine di proteggerlo da contaminazioni ambientali.

3.Il titolare dell'esercizio deve tenere un registro in cui annotare: le prove di efficienza ed efficacia della sterilizzazione, l'elenco degli strumenti sterilizzati e la data della loro sterilizzazione. Tutti i documenti del processo di sterilizzazione devono essere archiviati e reperibili sul luogo di lavoro.

4.Gli strumenti non taglienti, dopo l'uso, devono essere lavati e disinfettati attenendosi alle indicazioni contenute nelle etichette dei prodotti.

5.Gli strumenti taglienti monouso a perdere, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti in appositi contenitori rigidi e smaltiti secondo le norme vigenti in materia di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, di cui al D.P.R. n. 254/2003.

6.Le attrezzature ad uso estetico devono rispettare le norme contenute nelle schede tecnico-informative riguardanti gli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista, di cui all'allegato 1 della L. 1/1990.

7. Il cartello informativo destinato alla clientela, contenente le raccomandazioni e le controindicazioni d'uso, richiesto dalla vigente normativa per determinate apparecchiature, deve essere affisso in prossimità delle medesime.

8. I cosmetici debbono essere conservati e stoccati in modo idoneo ed etichettati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla normativa regolamentare CE e UE nel tempo vigente.

9. I pigmenti per la dermopigmentazione e per il tatuaggio devono essere corredati da etichettatura e dalle schede tecniche previste dalla normativa regolamentare CE e UE nel tempo vigente.

10. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti monouso, da sostituire ad ogni cambio di cliente.

11. Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro sempre in perfetto stato di pulizia.

12. Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle suddette norme igieniche, anche se affidate al personale dipendente.

13. Con riguardo all'attività di tatuatore e piercier si rinvia, inoltre, alle linee guida contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 465/2007.

14. Per la gestione dei rifiuti speciali prodotti da acconciatori, estetisti, tatuatori e piercier è obbligatorio la compilazione e conservazione per 3 anni del formulario di trasporto.

15. Spetta al Servizio Igiene Pubblica, vigilare affinché le attività rispettino i requisiti igienico sanitari previsti. L'esito dei controlli viene comunicato all'Amministrazione Comunale quale autorità competente affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'esercente volti a rimuovere le situazioni irregolari.

Art. 13

Forme di svolgimento delle attività e Responsabile Tecnico

1. Le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercier possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale che in forma societaria. E' necessario in ogni caso il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di dette attività.

2. Per ogni sede dell'impresa nella quale è insediata un'attività oggetto del presente Regolamento deve essere designato, nella persona del titolare o di un socio lavoratore o di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso del requisito professionale.

3. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità e deve garantire la propria presenza durante l'attività. In caso di sua assenza, anche temporanea, dovrà essere presente un'altra persona appositamente designata come responsabile tecnico.

4. Il responsabile tecnico è iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

5. Per la designazione del responsabile tecnico è consentito avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, a condizione che il rapporto contrattuale con il personale sia conforme a quanto stabilito dalla legge.

6. La designazione del responsabile tecnico deve essere previamente comunicata utilizzando l'apposita modulistica presente sul portale telematico.

7. La persona designata dovrà accettare la nomina di responsabile tecnico, autocertificando il possesso del requisito professionale.

8. In caso di esercizio congiunto negli stessi locali di più attività oggetto del presente Regolamento deve essere designato un responsabile tecnico per ciascuna attività esercitata.

Art. 14

Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore, ovunque sia esercitata, anche se a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal codice antimafia di cui al D.lgs n.159/2011, nonché al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n.174/2005.
2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è svolto nell'ambito del procedimento di verifica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
3. Il possesso dell'abilitazione professionale è dimostrato qualora l'interessato si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) sia in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
 - b) sia in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma, rilasciato da Enti autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico);
 - c) abbia prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, alla data di inizio dell'attività dell'impresa o alla data di inizio dell'attività lavorativa presso imprese esercenti l'attività di acconciatore in qualità di:
 - lavoratore dipendente qualificato;
 - lavoratore con contratto di formazione e lavoro;
 - titolare oppure socio prestatore d'opera;
 - collaboratore familiare.Per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963 il suddetto requisito può essere fatto valere solo da chi abbia completato il percorso lavorativo entro il 13/09/2012.
 - d) abbia svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e sia stato qualificato acconciatore. Per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963 il suddetto requisito può essere fatto valere solo da chi abbia completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012.

Art. 15

Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista, ovunque sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 nonché al possesso della qualificazione professionale di cui alla Legge n. 01/1990 e s.m.i.
2. L'accertamento del possesso del requisito professionale è svolto nell'ambito del procedimento di verifica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
3. Il possesso della qualificazione professionale è dimostrato qualora l'interessato si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività, rilasciato da Enti autorizzati da Regioni e/o Province a seguito di superamento di un esame teorico – pratico;
 - b) sia in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
 - c) sia in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma, rilasciato da enti accreditati oppure autorizzati da Regioni e/o Province a seguito di superamento di un esame teorico - pratico oppure di corso di riqualificazione professionale oppure conseguito entro il 20.1.1990;

- d) sia stato, titolare, socio, responsabile tecnico (direttore /direttrice) prima del 20.01.1990 di una impresa esercente l'attività di estetista o di un mestiere affine per almeno due anni;
- e) sia stato dipendente di imprese esercenti l'attività di estetista per almeno 2 anni, nel quinquennio precedente il 20.01.1990.

Art. 16

Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di tatuatore e piercier

1. L'attività di tatuatore e piercier è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (D.lgs. 159/2011) nonché al possesso obbligatorio dell'attestato di partecipazione ad un corso per tatuatori organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna o di altra Regione purché il programma degli argomenti svolti sia sovrapponibile a quanto stabilito con la D.G.R. n. 465/2007 - lettera H.
2. L'attestato di partecipazione al corso deve essere posseduto da tutti gli operatori che eseguono attività di tatuatore o piercier sulla clientela.
3. La persona in possesso dei requisiti professionali deve essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività.
4. La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuatore e piercier è considerata elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni sanitarie contenute nella citata deliberazione regionale.

Art. 17

Titolarità della Abilitazione professionale

1. In tutti i casi di cui ai precedenti artt. 14/15/16 l'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal "direttore tecnico";
 - in caso di società: da uno dei soci oppure dal "direttore tecnico".
2. In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'Italia, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 9.11.2007 (riconoscimento delle qualifiche professionali), occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la professionalità da parte del Ministero competente per materia.

Art. 18

Orari e tariffe

1. Il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 Decreto Legislativo n. 267/00 provvede a disciplinare gli orari di funzionamento delle attività oggetto del presente Regolamento.
1. Gli esercenti hanno l'obbligo di rispettare l'orario degli esercizi e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale.
2. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera visibile alla clientela.
3. Nell'ambito dell'attività di tatuatore, la richiesta di corrispettivo per le prestazioni non quantificabili sulla base di un tariffario dovrà essere preceduta dalla redazione del preventivo di spesa.

Art. 19

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate secondo quanto stabilito dalla L. n. 689/1981.

2. Ai sensi della L. n. 174/2005, nei confronti di chi svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più dei requisiti prescritti o in violazione delle modalità previste dal presente Regolamento verrà applicata una sanzione da € 250 a € 5.000.
3. Ai sensi dell'art.12, comma 1, L. 01/1990, nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali sarà inflitta la sanzione amministrativa da €. 516,45 a €. 2582,28.
4. sensi dell'art.12, comma 2, L. 01/1990, nei confronti di chiunque eserciti l'attività di estetista senza titolo abilitativo sarà inflitta la sanzione amministrativa da € 516,45 a € 1032,91.
5. Per ogni altra violazione delle norme previste dal presente Regolamento si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.
6. Nell'ipotesi di attività esercitata abusivamente il dirigente competente dispone l'immediata cessazione dell'attività stessa, eseguibile anche coattivamente.
7. E' di competenza della Polizia Locale e della Forza Pubblica accedere per effettuare controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento compresi i locali presso il domicilio.

Art. 20 **Norme transitorie e finali** **e entrata in vigore**

1. I locali in cui risulta regolarmente insediata l'attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non presentino i requisiti igienico-sanitari richiesti, dovranno essere adeguati in caso di sub ingresso salvo i casi di cui al successivo comma.
2. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, non sono da considerarsi sub ingressi ma prosecuzioni della medesima attività, i seguenti casi:
- a) morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga quale titolare dell'attività;
 - b) conferimento in società, affitto o cessione d'azienda, qualora permanga il titolare/socio in possesso di idonea abilitazione/qualificazione professionale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
4. Tutte le vigenti norme comunali che siano in contrasto o non compatibili con quanto stabilito dal presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.
5. Eventuali modifiche apportate, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel presente Regolamento, modificano e/o integrano automaticamente le disposizioni del medesimo.

Art. 21 **Allegati tecnici**

1. Costituiscono allegati del presente Regolamento:

Allegato n. 1 *Deliberazione di Giunta Regionale n. 465/2007, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercier".*

Allegato n. 2 *Schede tecniche riepilogative dei requisiti strutturali.*

Allegato n. 3 *Check list per vigilanza / controllo Estetisti, Acconciatori, Tatuatori e Piercer - Regione Emilia Romagna, Direzione Generale - Cura della Persona Salute e Welfare.*

Allegato n. 4 *Check list di verifica adottata dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica*

2. Gli allegati di cui al precedente comma, in caso di eventuali futuri aggiornamenti disposti, ciascuno, dai rispettivi organi competenti, saranno sostituiti/modificati mediante determinazione dirigenziale di mero recepimento di tali modifiche o aggiornamenti.